



IL DIRIGENTE  
Dot. ssa M. Elena CRABU

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Prot.

dg.DAG.19/06/2013.0081999.U

Roma, 13 GIU. 2013

Al Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali  
Loro sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
Roma

e p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 1457	20060	2013 FAX
UOR	CC	RUO
Funzione 9	Macroattività	Attività
Fascicolo 67F	Sottofascicolo S.G.	

Oggetto: spese di giustizia - quesito afferente l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In merito alla certificazione della regolarità contributiva di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 (DURC) e se questa debba essere richiesta nell'ambito delle prestazioni di giustizia collegate allo svolgimento di specifiche attività processuali o investigative, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito delle spese di giustizia si ritiene che il DURC non debba essere richiesto per gli incarichi affidati *ad personam* dall'Autorità giudiziaria, secondo criteri discrezionali e fiduciari e sulla base di specifiche esigenze processuali, agli ausiliari del magistrato (es. periti, consulenti, interpreti, traduttori, ecc.), nonché per le prestazioni rese da custodi, difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, magistrati onorari, giudici popolari ecc., poiché tali prestazioni (a carattere obbligatorio), collocabili nell'ambito dei contratti d'opera, non possono essere ricondotte nella disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Nell'ambito sopra delineato si ritiene che possano rientrare anche le spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche qualora si tratti di prestazioni obbligatorie funzionali ad attività di indagine ai sensi dell'art. 96 del d.lgs. n 259/03.

Tali incarichi attribuiti dall'Autorità giudiziaria a soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità investigative trovano, difatti, la loro fonte legale nelle norme del codice di procedura penale e non nella disciplina che regola le procedure negoziali dell'appalto pubblico. Tra l'altro detti soggetti percepiscono un onorario e/o il mero ristoro delle spese sostenute la cui quantificazione avviene, in maniera avulsa dalle regole di matrice negoziale, applicando i parametri previsti con norme di legge.

La disciplina prevista in materia di DURC, in mancanza di una diversa disposizione in deroga, torna ad essere applicabile anche alle spese di giustizia nei casi in cui le prestazioni siano rese nell'ambito di un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto pubblico ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (es. contratti o accordi quadro stipulati per il noleggio degli apparati di intercettazione telefonica, i quali, costituiscono una cornice contrattuale stabile nel tempo, non limitata alla specifica attività processuale o investigativa).

Le considerazioni sopra esposte sono state espresse anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 13887 del 23 febbraio 2010 indirizzata alla Ragioneria Territoriale di Catania.

Sul punto si richiama anche la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ove nell'ambito delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è pronunciata anche sugli incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria.

Si prega di far conoscere il contenuto della presente nota agli uffici del distretto interessati.

**Il Direttore Generale**  
*Marco Mancinetti*

